

***Sentenza n. 277 del 2005 (Esternalizzazione dei servizi di supporto agli organi di indirizzo politico della Regione)***

Con la sentenza n. 277 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della previsione della legge finanziaria per il 2004 della Regione Lazio che, a fine legislatura, assorbiva i collaboratori del Consiglio regionale assumendoli a tempo indeterminato.

La norma bocciata – contenuta nell'articolo 31 della legge Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) ed impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli articoli 3, primo comma, 51, primo comma e 97, primo e terzo comma, della Costituzione - disciplina l'affidamento alla società Lazio Service s.p.a. dei servizi di supporto alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, prevedendo che, alla data di stipula della convenzione, la società garantisce a tali strutture un numero di unità di personale pari a quello dei collaboratori esterni alla pubblica amministrazione ad esse assegnati in base al regolamento di organizzazione del Consiglio (comma 3) e, in sede di prima applicazione, assume con contratto a tempo indeterminato questo personale, con priorità per i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2003 presso le medesime strutture (comma 4) che sono assunti dalla società con qualifica e trattamento pari a quello posseduto presso la Regione (comma 7). Gli oneri connessi alle attività oggetto della convenzione sono a carico del bilancio del Consiglio regionale (comma 6).

L'Avvocatura erariale censura nella norma impugnata non la decisione della Regione Lazio di "esternalizzare" lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno, ma quella di sottoporre a tale procedura un particolare tipo di servizi (supporto delle strutture tecniche di diretta collaborazione degli organi politici) e le modalità con le quali l'operazione è realizzata.

Per la Regione il ricorso è inammissibile sotto il profilo dell'inidoneità dei parametri invocati, essendo gli stessi estranei al riparto di competenze.

Tale eccezione di inammissibilità è, però, infondata. La Corte, infatti, ribadisce che "*anche nell'assetto derivato dalla riforma del Titolo V della II parte della Costituzione, lo Stato può impugnare le leggi regionali in via principale deducendo come parametro qualsiasi norma costituzionale, pur se estranea al riparto delle competenze legislative*" (Considerato in diritto n. 2).

Quanto al meccanismo di assunzione, per i giudici il rilievo governativo è, invece, fondato. I soggetti esterni alla pubblica amministrazione destinati ai servizi di supporto delle strutture in questione sono legati con rapporto fiduciario particolarmente intenso agli organi di indirizzo politico della Regione; il regolamento di organizzazione del Consiglio ne dispone, infatti, l'assunzione per una durata massima di cinque anni, che non può mai oltrepassare la scadenza della

legislatura. Ma ai sensi della norma impugnata, dal 1° gennaio 2004 la fine della legislatura non comporta più, come invece in passato, la cessazione del rapporto di lavoro di diritto privato con i soggetti esterni assegnati alle suddette strutture, dal momento che gli stessi sono stati assunti a tempo indeterminato dalla società Lazio Service s.p.a. . Ma proprio tali assunzioni precludono agli organi di vertice dei Consigli regionali nelle successive legislature di avvalersi, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia, diversi dai dipendenti della società, se non accettando che il nuovo personale assunto si aggiunga ad essi, con inevitabile aggravio del bilancio regionale, che già sostiene, come disposto dal comma 6 dell'articolo 31, gli oneri connessi alle attività oggetto di convenzione.

Per i giudici, quindi, l'articolo 31 introduce una modalità di organizzazione degli uffici di vertice del Consiglio regionale che ne pregiudica il buon andamento, in violazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione ed è, pertanto, illegittimo.

Dott.ssa Paola Garro